

FATTO E DIRITTO

Con la presente azione il Condominio (...) chiedeva dichiararsi l'inefficacia nei suoi confronti del contratto di apertura di credito sottoscritto a suo nome il 5.12.2012 dall'amministratore dell'epoca (...) su un conto corrente acceso nel 2007 presso la (...) intestato al condominio e la declaratoria della non debenza in favore dell'istituto delle somme a debito risultanti alla chiusura di detto conto. Chiedeva comunque la condanna del (...) a manlevare il condominio da qualunque somma fosse chiamata a rispondere nei confronti dell'istituto.

Si costituiva in giudizio la (...) chiedendo il rigetto della domanda e la condanna in via riconvenzionale dell'attore e del (...) in solido, quest'ultimo quale fideiussore per detta apertura di credito, al pagamento delle somme dovute a debito come saldo negativo del conto in oggetto di € 9.532,47.

Il (...) rimaneva contumace.

In corso di causa è stata emessa ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. con la condanna del (...) al pagamento dell'importo di € 9.532,47 oltre interessi dalla domanda al saldo.

Il conto corrente in oggetto è stato regolarmente acceso il 19.12.2007 dallo stesso (...), già amministratore del condominio, e detto conto presentava un saldo negativo già nel dicembre 2012, anche prima dell'apertura di credito oggetto del presente giudizio, con uno scoperto evidentemente tollerato dalla banca fin dall'inizio del rapporto, se è vero che lo stesso contratto di apertura del conto prevedeva espressamente l'applicazione di particolari interessi e commissioni nel caso di scoperti di conto (V. voce "maggiorazione per andamento anomalo").

Il conto risulta essere stato regolarmente movimentato con accrediti e addebiti dall'apertura e fino al momento della sua chiusura e non risulta che il saldo negativo finale sia stato direttamente provocato dall'apertura di credito chiesta del (...) nel 2012.

L'attore deduce che il (...) nel 2012 non era legittimato all'apertura di credito in oggetto, perché non aveva ricevuto una valida delega in tal senso dall'assemblea.

Il modulo di delibera assembleare prodotto dal (...) in banca in quell'occasione sarebbe falso ed anche il Presidente dell'assemblea, quale risultante dal medesimo verbale, ha nel frattempo presentato querela per contestare la veridicità della sua firma e la stessa presenza all'adunanza base degli atti, allo stato non risulta sufficientemente provata la sussistenza di una valida delega assembleare a fronte delle contestazioni del condominio suffragate anche dalla presentazione di due denunce penali, ragion per cui in questa sede merita sicuro accoglimento la domanda volta alla declaratoria di inefficacia dell'apertura di credito nei confronti del condominio come atto compiuto da *falsus procurator*, fermo restando che non è ravvisabile alcuna rilevante colpa della banca, a fronte della delibera presentata al momento dell'apertura di credito dall'amministratore che fino ad allora aveva regolarmente operato su detto conto, a prescindere dagli esiti futuri dei procedimenti

penali nel frattempo aperti.

Dall'altro lato, ritenuto che l'apertura di credito non abbia inciso direttamente sul saldo negativo del conto, merita accoglimento anche la domanda riconvenzionale svolta dalla Banca, fermo restando che le singole operazioni (bonifici, assegni, ecc. ) ben potranno essere oggetto di separate eventuali azioni restitutorie o risarcitorie in presenza dei relativi presupposti.

La domanda riconvenzionale svolta dalla Banca merita accoglimento e in questa sede andranno condannati sia il condominio sia il (...) (in virtù della fideiussione personale prestata in data 11.1.2013), in solido tra loro, al pagamento in favore della banca delle somme dovute a debito alla data di chiusura del conto.

Altri danni subiti dalla banca o dal condominio non risultano specificamente dimostrati in questa sede.

L'accoglimento parziale delle reciproche domande induce alla compensazione delle spese di lite.

pqm

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa RG 805/2018 proposta da Condominio (...) contro (...) e (...) Banca s.p.a., costituita, con la contumacia di (...), ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, così decide:

- conferma l'ordinanza emessa ex art. 186 ter c.p.c. il 7.12.2018 e per i medesimi fatti condanna anche il Condominio (...), in solido con (...), al pagamento in favore dell'attore dell'importo di € 9.532,47 oltre interessi dalla domanda al saldo;

- Dichiarà l'inefficacia nei confronti del condominio dell'apertura di credito del 5.12.2012 oggetto di causa;

Spese di lite ulteriori rispetto a quelle già liquidate nell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. compensate.

Così deciso in Ravenna il 29.1.2020

IL GIUDICE

Dott. Annarita Donofrio